



## L'AGENTE: INTERMEDIARIO INDIPENDENTE O LAVORATORE SUBORDINATO? di Alessandro Albicini

La direttiva comunitaria n. 653/86 ha definito l'agente come intermediario indipendente, al quale deve essere riconosciuta un'autonomia operativa ampia senza alcun vincolo di sottoposizione gerarchica alle direttive del preponente.

### Lo status giuridico dell' agente

Svolta tale precisazione, non è sempre detto che l'agente straniero prescelto dall'azienda preponente italiana, in un Paese dell'Unione Europea, possenga lo status giuridico di lavoratore autonomo.

Al contrario esistono, soprattutto in Europa (si pensi alla figura del voyageur représentant placier in Francia o quella del représentant de commerci in Belgio), consolidate tradizioni giuridiche secondo le quali l'agente persona fisica è equiparato a un lavoratore dipendente, il che comporta quasi sempre i seguenti oneri a carico del preponente:

- il sostenimento di oneri previdenziali;
- l'impossibilità di derogare alla giurisdizione del Paese dell'agente;
- l'inderogabilità della legge di matrice lavoristica del Paese dell'agente.

Sotto il profilo pratico, per scongiurare tale rischio, il preponente, oltreché verificare, in via preliminare, la qualificazione giuridica del rapporto con l'agente in base alla legge di quest'ultimo, può affidare l'incarico di promozione delle vendite dei suoi prodotti a una società (ancor meglio se di capitali).

### Le prestazioni contrattuali dell' agente

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata alla descrizione delle prestazioni contrattuali richieste all'agente.

Se risulta, in base al contenuto dei patti contrattuali per come in concreto si svolge il rapporto tra preponente e agente, che quest'ultimo è una mera "longa manus" del preponente, alle cui direttive deve acriticamente conformarsi senza un minimo di spazio operativo autonomo, è evidente che in questa ipotesi sono ravvisabili i tratti distintivi tipici del lavoro subordinato, con l'affermazione della supremazia gerarchica del preponente sull'agente.

Non è un caso che la direttiva comunitaria si sia peritata di precisare che l'agente è obbligato ad attenersi alle istruzioni del preponente purché ragionevoli, ovvero di contenuto tale da non privarlo di un qualche ambito di autonomia.

Il diritto dell'agente di avvalersi di sub-agenti, lo star del credere come pure il suo ruolo di osservatore professionale nell'interesse del preponente sul mercato, nonché l'eventuale obbligo di fornire assistenza post-vendita alla clientela sono tutti indicatori contrattuali che fanno pendere la bilancia a favore della qualificazione del rapporto sotto le sembianze del lavoro autonomo.

Si deve, inoltre, mettere in evidenza che in molti Paesi (soprattutto quelli anglosassoni di common law) il termine di agente conferisce una posizione ben più ampia di quella di un mero intermediario commerciale estendendosi ad un'attività di mandatario, spesso munito di poteri di rappresentanza in nome e per conto del preponente, incaricato di stipulare contratti di compravendita aventi per oggetto i prodotti contrattuali.